

Disposizioni operative per l'erogazione in via sperimentale dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze derivanti da apprendimenti non formali e informali –Ambito Tirocini extracurricolari.

Art. 1

Quadro giuridico di riferimento

- a) La disciplina regionale di riferimento per l'erogazione dei servizi è costituita prioritariamente da:
- b) Deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 22 marzo 2016, “Attuazione delle disposizioni dell’Intesa 22 gennaio 2015, recepite con decreto interministeriale 30 giugno 2015 – Direttiva istitutiva del Sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formale, non formale e informale. Primi indirizzi operativi”;
- c) Deliberazione di Giunta regionale n. 254 del 05 giugno 2018, “Istituzione del Repertorio regionale degli standard di percorso formativo e approvazione disposizioni in materia di riconoscimento di crediti formativi”;
- d) Deliberazione di Giunta regionale n. 816 del 14 dicembre 2018, “Attuazione dell’art. 13, comma 4, della D.G.R. 122/2016 – approvazione della “Direttiva per l’accreditamento dei soggetti titolati per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e/o del servizio di certificazione delle competenze nella Regione Lazio”;
- e) Deliberazione di Giunta regionale n. 15 del 22 gennaio 2019, avente ad oggetto “Attuazione art.12 della D.G.R. 122/2016: approvazione delle disposizioni relative agli standard minimi di processo per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e del servizio di certificazione delle competenze. Modifica delle DGR 452/2012 e 122/2016”;
- f) Determinazione dirigenziale n. G01803 del 20/02/2019 concernente l’“Attuazione art.15 della DGR 15 del 22 gennaio 2019. Approvazione format tipo del patto di servizio, degli standard informativi, documentali ed attestatori e degli standard di costo relativi al servizio di individuazione e validazione delle competenze. Revoca della D.D. G 12038 del 18 ottobre 2016”.
- g) Deliberazione di Giunta regionale n. 576 del 02 agosto 2019 recante “Modifica della Delibera della Giunta Regionale n. 533 del 9 agosto 2017. Approvazione della nuova disciplina dei tirocini extracurricolari nella Regione Lazio in conformità all’“Accordo tra Governo e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante Linee guida in materia di tirocini formativi e di inserimento ai sensi dell’articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- h) Determinazione n. G12934 del 30/09/2019 avente per oggetto “Deliberazione della Giunta regionale, 02 agosto 2019, n. 576 in ordine alla disciplina regionale dei tirocini extracurricolari. Modifica della determinazione direttoriale G13199 del 28/09/2017. Approvazione modelli di convenzione e progetto formativo individuale”;

- i) Determinazione n. G14934 del 03/11/2017 concernente “Deliberazione della Giunta regionale, 09 agosto 2017, n. 533 in ordine alla disciplina regionale dei tirocini extracurricolari. Approvazione modelli di Dossier individuale e Attestazione delle competenze del tirocinante.”;
- j) Deliberazione di Giunta regionale n. 376 del 31/05/2022, recante “Sistema regionale di certificazione delle competenze – Approvazione delle Linee guida per la messa a regime dei servizi di individuazione, validazione e di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali ed individuazione degli ambiti di sperimentazione”

Art.2

Ambito applicativo ed accesso ai servizi

1. Le presenti disposizioni si applicano ai servizi di individuazione e validazione e di certificazione (di seguito, IVC) delle competenze acquisite dai destinatari dei tirocini extracurricolari cofinanziati dalla Regione.
2. Ai fini delle presenti disposizioni, per “*soggetti responsabili dei progetti*” si intendono i soggetti promotori e i soggetti ospitanti, di cui agli artt.4 e 5 della DGR 576/2019, che condividono la responsabilità della gestione ed attuazione dei tirocini extracurricolari.
3. Accedono ai servizi i tirocinanti di cui al comma 1.
4. I soggetti responsabili dei tirocini di cui al comma 1 non sono tenuti ad attivare i servizi, che costituiscono opportunità aggiuntive rispetto alle finalità tipiche del tirocinio extracurricolare.
5. Le eventuali qualificazioni afferenti alle professioni/abilitazioni regolamentate da leggi e Accordi sono escluse dal campo di applicazione dei servizi di IVC di cui al D.lgs. 13/2013.

Art.3

Condizioni di attivazione dei servizi

1. I servizi di IVC sono attivabili a condizione che i tirocini extracurricolari di cui al comma 1 siano stati promossi/avviati successivamente alla data di approvazione delle presenti disposizioni regionali.
2. Nella convenzione di cui all’art.9 della DGR 576/2019, o in un addendum alla stessa, sono indicati i rispettivi obblighi e responsabilità dei soggetti promotori e dei soggetti ospitanti in relazione all’attivazione dei servizi di IVC.
3. Il Piano Formativo Individuale (PFI), allegato alla convenzione di cui al comma 2, deve contenere una chiara finalizzazione ad una o più competenze del Repertorio regionale delle competenze e dei profili.
4. L’erogazione dei servizi è effettuata da soggetti titolati ai sensi della DGR n.816 del 14 dicembre 2018, che si avvalgono di operatori abilitati all’esercizio della funzione di individuazione e messa in trasparenza e all’esercizio della funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di metodo e, se del caso, di operatori autorizzati alla realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, inseriti negli elenchi re-

gionali. I soggetti titolati possono coincidere con i soggetti responsabili dei progetti o essere terzi rispetto a questi.

5. I servizi sono rivolti ai destinatari dei progetti che - preventivamente informati delle opportunità - ne richiedono l'attivazione attraverso la sottoscrizione del Patto di servizio, di cui all'allegato 2 della Determinazione dirigenziale n. G01803 del 20/02/2019.
6. Gli oneri derivanti dall'erogazione dei servizi sono a carico dei soggetti responsabili o di altro soggetto pubblico o privato che dichiara formalmente la volontà di assumerli.

Art. 4

Comunicazioni sull'attivazione e realizzazione dei servizi di Validazione e Certificazione

1. I soggetti responsabili dei tirocini, che intendono attivare i servizi di Validazione e Certificazione delle Competenze a favore dei destinatari degli stessi, comunicano tale intenzione alla Regione entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione, attraverso la scheda di cui all'allegato 1, indicando la natura del/dei singoli servizi di interesse. Il servizio costituito dalla sola fase di identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti, qualora sia erogato in sé, senza esitare in modo diretto nel servizio di validazione, non richiede comunicazione alla Regione.
2. La Regione verifica la sussistenza delle condizioni di cui all'art.3 commi 1, 2 e 3 e invia apposito riscontro - positivo o negativo - ai soggetti responsabili del tirocinio, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.
3. I medesimi soggetti forniscono, non appena disponibili, informazioni in merito ai soggetti titolati ed agli operatori abilitati/autorizzati individuati per l'erogazione dei servizi di Validazione e Certificazione.
4. Al termine del servizio di Validazione, i soggetti responsabili comunicano alla Regione l'esito, entro e non oltre i successivi 30 giorni, attraverso invio dei Documenti prodotti.
5. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono inoltrate via posta elettronica certificata alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro - Area programmazione dell'offerta formativa e di orientamento, ufficio responsabile delle procedure amministrative.
6. Il mancato rispetto dei termini di cui al primo comma comporta l'impossibilità di attivare i servizi o determina, per i termini di cui al comma 3, il mancato/ritardato accesso del destinatario alla eventuale procedura di certificazione delle competenze.
7. Sono fatti salvi casi di impedimento debitamente motivati e tempestivamente comunicati.

Art.5

Erogazione dei servizi di individuazione e di validazione

1. L'erogazione dei servizi di individuazione e di validazione è effettuata conformemente a quanto previsto dalla DGR 15 del 22 gennaio 2019 e dalla D.D. G01803 del 20/02/2019.

2. Costituiscono oggetto dei servizi di messa in trasparenza e validazione di cui al presente dispositivo, gli apprendimenti posseduti dal richiedente e conseguiti a conclusione della partecipazione al tirocinio, purché funzionali all'acquisizione delle competenze previste nel PFI sottoscritto.

Art.6

Erogazione dei servizi di certificazione

1. Nelle more della messa a regime del sistema, conformemente a quanto previsto dalla DGR n.376 del 31 maggio 2022, l'Ufficio incaricato della gestione del servizio di certificazione delle competenze è la Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro – Area Attuazione degli interventi.
2. Il servizio di certificazione delle competenze si realizza attraverso il supporto tecnico del soggetto titolato ai sensi della DGR n.816 del 14 dicembre 2018, in conformità agli standard minimi di processo di cui alla DGR 15 del 22 gennaio 2019.
3. Il soggetto titolato è il medesimo che ha erogato il servizio di validazione, se titolato al servizio di supporto alla certificazione con riferimento ai Settori economico-professionali e alle Aree di attività relative alle competenze da certificare.
4. Il soggetto titolato propone i nominativi degli operatori abilitati e degli operatori autorizzati, iscritti negli elenchi regionali, in qualità di membri delle Commissioni di certificazione. Il ricorso ad operatori abilitati ed autorizzati eventualmente già impegnati nell'erogazione del servizio di validazione è possibile, fermo restando il rispetto del requisito della terzietà della Commissione.
5. L'Area Attuazione degli interventi, acquisiti i dati dei Documenti di validazione:
 - contatta i soggetti titolati ai fini della comunicazione dei nominativi degli operatori di cui al comma 4 e della gestione degli aspetti organizzativi necessari all'espletamento delle prove di esame;
 - nomina i rappresentanti regionali, in qualità di presidenti delle Commissioni di certificazione,
 - definisce il calendario delle sessioni di esame.
6. I soggetti titolati contattano i possessori dei Documenti di validazione rilasciati ai sensi delle presenti disposizioni e organizzano le attività dei membri delle Commissioni di certificazione, conformemente a quanto previsto dall'art.9 della DGR 15/2019.
7. La Commissione di certificazione è composta, al minimo, dal rappresentante regionale, da un operatore abilitato alla funzione di valutazione e da un esperto autorizzato per gli aspetti di contenuto curricolare e/o professionale.

Art.7

Norma di rinvio

1. Le ulteriori disposizioni relative alle procedure e alle prestazioni del servizio di certificazione delle competenze e le modalità di organizzazione e funzionamento delle Commissioni regionali di certificazione del servizio di certificazione sono definite con successiva determinazione dirigenziale.